

STATUTO

Associazione ETS

ART. 1

denominazione, sede e durata

E' costituita fra i presenti una associazione avente la seguente denominazione:

“ASSOCIAZIONE OLINDO MALAGODI ETS”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Cento e con durata illimitata.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) Promuovere una cultura identitaria: la storia centese, Italiana e degli uomini che ne sono stati protagonisti;
 - b) Promuovere le politiche per la famiglia; la cultura degli affetti e dei sentimenti;
 - c) Ricercare buone pratiche per il superamento di qualunque discriminazione all'interno della società e della famiglia, promuovendo la cultura del partenariato;
 - d) Ricercare metodi atti all'eliminazione e alla riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione sociale;
 - e) Avere attenzione verso situazioni di discriminazione presenti sul territorio;
 - f) Promuovere diritti di cittadinanza, di inclusione e coesione sociale;
 - g) Promuovere interscambi di conoscenza con realtà sociali nazionali e stranieri;
 - h) Promuovere azioni di pari opportunità nel lavoro e nella società in generale.
1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro anche indiretto, ha per principi la Democrazia della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali e svolgere attività di promozione e utilità sociale.
 2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
 3. Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre:
 - a) Intraprendere iniziative di carattere divulgativo, sociale, culturale organizzando convegni, seminari, manifestazione, pubblicazioni, gestione di spazi e punti d'informativi;
 - b) Organizzare attività formativa;
 - c) Partecipare a partenariati con università, fondazioni, soggetti pubblici e privati, altre associazioni aventi finalità simili, stipulando anche convenzioni con enti locali e istituzionali;
 - d) Organizzare attività culturali e di svago o qualsivoglia strumenti ritenuto utile ed idoneo a favorire l'aggregazione e la vita associativa: prodotti editoriali (giornali, libri e riviste) video-cinematografici;
 - e) Potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, senza scopo di lucro, per il migliore raggiungimento dei propri fini;
 - f) Potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente;
 - g) Promuovere e realizzare audiovisivi.
 4. L'associazione potrà istituire sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
 5. L'associazione potrà aderire ad altri organismi nazionali ed anche esteri aventi scopi analoghi, affini, complementari o comunque connessi ai propri e partecipare a consorzi e cooperative finalizzati ad una o più attività utili al soddisfacimento degli interessi degli associati.
 6. L'associazione potrà altresì ricevere adesioni da altri organismi aventi scopi analoghi, affini, complementari o comunque connessi ai propri. L'adesione dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo dell'associazione.
 7. L'associazione potrà promuovere ed aderire ad iniziative per la cooperazione internazionale e nazionale a progetti per lo sviluppo riferiti agli scopi sociali dell'associazione.
 8. L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per il meglio regolamentare specifici rapporti associativi o di attività.

9. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea dei soci.
10. L'associazione è aperta a chiunque condivida i principi di solidarietà.
11. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
12. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
13. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

1. Il numero degli associati è illimitato.
2. Sono ammessi nell'associazione tutti coloro che ne condividano le finalità, ne accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
3. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato ed il richiedente nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
4. Possono chiedere di essere ammessi anche le persone giuridiche, le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi).
5. La qualifica di socio si assume dal conferimento della quota associativa annuale. La quota associativa è intrasmissibile.
6. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
 - a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - b) Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte;
 - c) Il Consiglio Direttivo deve, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati, questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

1. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi come candidato per gli organi dell'Associazione.
2. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione entro 20 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: mediante la consultazione presso la sede dell'Associazione.
3. Ogni associato ha diritto di essere informato sulle attività dell'associazione e di essere rimborsato per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata dietro presentazione di documentazione relativa e preventivamente autorizzata dal Presidente.
4. Ogni associato ha l'obbligo di versare nei termini stabiliti la quota associativa e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
5. Ogni associato ha diritto di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione.
6. Ogni associato ha diritto di concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività.
7. Ogni associato svolgerà la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, gratuito e volontario, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
8. Ogni associato ha diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

ART. 5

Recesso ed esclusione del socio

1. La qualifica di associato si perde:
 - a) Decesso;
 - b) Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota associativa annuale;
 - c) Dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
 - d) Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
2. Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

3. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
4. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 6

Organi Sociali

1. Sono organi dell'associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vicepresidente;
 - e) il Tesoriere
 - f) il Segretario.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7

Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
2. L'Assemblea può svolgersi sia virtualmente, tramite piattaforme di meeting, che in presenza presso la sede o altrove purché nel territorio nazionale. È convocata almeno una volta all'anno, dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci. La convocazione dell'assemblea avverrà minimo 8 (otto) giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica (e-mail), fax, Whatsapp e ogni altro mezzo idoneo a convocare. La sola affissione presso la sede avrà già di per sé valenza di convocazione. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo (o il link di collegamento) e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
3. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L'assemblea deve:
 - a) Approvare il bilancio di esercizio;
 - b) Fissare l'importo della quota annuale sociale;
 - c) Determinare le linee guida generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - d) Approvare eventuale regolamento interno;
 - e) Eleggere il Consiglio Direttivo determinandone il numero all'interno delle norme statutarie;
 - f) Deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
 - a) È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione;
 - a) È ordinaria quella convocata per:
 - o La nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - o La nomina e revoca, quando previsto, dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - o L'approvazione del bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
 - o La delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;
 - o La delibera sull'esclusione degli associati;
 - o L'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - o La delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 8

Consiglio Direttivo

1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri in numero dispari, compresi il Presidente, il Vicepresidente ed il tesoriere.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni, e i suoi membri sono rieleggibili.
3. La maggioranza del Consiglio Direttivo è scelta tra gli associati.
4. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati.
5. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
6. La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente.
7. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:
 - a) deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
 - b) predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
 - c) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;

- d) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- e) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

ART. 9

Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

In particolare compete al Presidente:

- a) Predisporre le linee guida generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- b) Vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- c) Determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati.

ART 10

Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11

Patrimonio ed entrate

1. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12

Esercizio sociale e bilancio

1. Entro il 31/03 di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza del bilancio d'esercizio ed eventualmente del bilancio sociale (in caso l'attività di commerciali non accessorie), documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività svolte, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione.
2. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
3. In caso sorgesse l'obbligo per superamento dei limiti di cui all'Art 14, comma 1, D. Lgs n. 117/2017, l'associazione deve procedere alla redazione, approvazione e deposito, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, del bilancio sociale e pubblicarlo sul proprio sito internet.

ART. 13

il Tesoriere e il Segretario

1. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione.
2. Su delega del Presidente è addetto alla riscossione dei mandati, fatture, ordinativi di pagamento emessi da privati e da enti pubblici rilasciandone quietanza liberatorie.
3. Può altresì effettuare pagamenti in nome e per conto dell'associazione.
4. Gli viene attribuita la responsabilità contabile e materiale.
5. Su delibera del Consiglio Direttivo la carica di tesoriere e di Segretario possono essere ricoperte dalla stessa persona.

ART. 14

Organo di controllo

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'Art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
3. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro;
4. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ART. 15

Revisore unico

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. Il Revisore Unico dei conti ha funzioni di controllo amministrativo ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei soci, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ART. 16

Divieto di distribuzione degli utili

5. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

6. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
7. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 18

Norma di Rinvio

8. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.
9. I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.
10. Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

ART. 19

11. Registrazione ed esenzione da imposta di bollo.
12. Il presente statuto è soggetto a imposta di registro in misura fissa ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del codice del terzo settore (D. Lgs. 117-2017).